

CAMERA DEI DEPUTATI N. 381

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ESPOSTO, MACALUSO EMANUELE, D'ALEMA, MARRAS,
DI MARINO, BARDELLI, BONIFAZI, GIANNINI, MARTELLI,
MIRATE, PEGORARO, RIGA GRAZIA, SCUTARI, VALORI**

Presentata il 5 luglio 1972

Contributo speciale pluriennale alle regioni per investimenti pubblici in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione risponde alla urgente necessità di porre le regioni nella condizione di poter assolvere alle funzioni ad esse spettanti in materia di agricoltura.

È noto che da molti anni a questa parte l'afflusso dei finanziamenti pubblici destinati all'agricoltura è stato assicurato, sia pure in misura inadeguata e sulla base di criteri rivelatisi, a nostro avviso, errati, mediante l'adozione di provvedimenti finanziari straordinari, che si sono essenzialmente configurati nel 1° e nel 2° « piano verde » e, per il 1971, nella legge 4 agosto 1971, n. 592. Questi provvedimenti sono ormai esauriti ed ormai ci si trova di fronte ad un vuoto, che deve essere tempestivamente colmato. Le regioni infatti si trovano nella pratica impossibilità di garantire continuità alla politica dei finanziamenti pubblici destinati all'agricoltura.

Una tale deprecabile realtà è oltremodo pregiudizievole nel momento in cui l'agricoltura italiana è investita da una profonda crisi strutturale e produttiva (particolarmente in certi suoi comparti di determinante im-

portanza) che proietta i suoi negativi riflessi sull'intera vita economica e sociale del paese.

Al Parlamento spetta, quindi, il compito urgente di adottare i provvedimenti legislativi necessari per superare la presente situazione di vuoto nella politica dei finanziamenti pubblici in agricoltura. Né sembra razionale e sufficiente provvedere in merito per un solo anno. Le regioni stanno avviando il lavoro di elaborazione dei piani zionali e regionali di sviluppo agricolo a carattere pluriennale e devono poter fare affidamento sulla certezza della disponibilità dei mezzi finanziari necessari per almeno un quinquennio. Diversamente non sarà possibile impostare e attuare una reale politica di programmazione in agricoltura.

A questa esigenza di una visione unitaria e pluriennale dell'intervento pubblico in agricoltura abbiamo ispirato la formulazione della presente proposta di legge.

Con l'articolo 1 si autorizza, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo speciale pluriennale da assegnare alle regioni a norma del terzo comma dell'articolo 119 del-

la Costituzione, per investimenti pubblici in agricoltura.

L'articolo 2 prevede le modalità per la determinazione dei criteri di ripartizione fra le regioni delle somme stanziare da parte della commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro il mese di giugno di ciascun anno.

Gli articoli 3 e 4 dettano alcuni criteri generali per la utilizzazione dei mezzi finanziari assegnati alle regioni, che dovranno essere successivamente tradotti in leggi regionali. Ciò è sembrato necessario in considerazione del fatto che, trattandosi di un contributo speciale, il Parlamento è tenuto ad indicare alcune specificazioni per la sua utilizzazione. Si tratta di far coincidere l'avvio del nuovo assetto delle strutture dello Stato repubblicano con l'inaugurazione di coraggiose innovazioni nella politica degli investimenti pubblici in agricoltura per le ragioni generali che sono ricavabili dall'esperienza sin qui accumulata di risultati negativi e insufficienti da tutti riconosciuti; si tratta di tener fede, fin dall'inizio, ai compiti di politica agricola fissati negli statuti regionali, specialmente per le prospettive dell'agricoltura associata; si tratta di dare alle misure di modifica della politica agricola comunita-

ria, un senso strettamente corrispondente alle necessità di sviluppo, così inteso, dell'agricoltura italiana.

In particolare si vuole stabilire che i destinatari dei finanziamenti pubblici devono essere le aziende coltivatrici, singole e associate, e le forme associative e cooperative, nel quadro dei piani zionali e regionali di sviluppo.

Le norme di cui all'articolo 4 si propongono di assicurare ai coltivatori diretti e alle cooperative, che a qualunque titolo conducono fondi rustici, la effettiva possibilità di procedere alla esecuzione di opere di trasformazione fondiaria e agraria e di innovazione dell'ordinamento produttivo, introducendo, fra l'altro, il criterio della integrazione del reddito per tutto il periodo necessario alla esecuzione delle opere predette e fino a quando le stesse non diano un effetto economico adeguato.

Gli articoli 6, 7 e 8 dispongono le modalità di finanziamento, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1972 al 1976, fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle somme previste per ciascun esercizio finanziario, con l'assunzione da parte del Ministero del tesoro del servizio relativo ai mutui stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo speciale pluriennale da assegnare alle regioni a norma del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, per investimenti pubblici in agricoltura.

ART. 2.

La ripartizione fra le regioni delle somme di cui al precedente articolo sarà effettuata entro il mese di giugno di ciascun anno dal Ministero del tesoro in base ai criteri che saranno determinati, nel termine di tre mesi dall'approvazione della presente legge, dalla commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sentito il parere delle regioni medesime.

ART. 3.

Le regioni determinano con loro leggi, sentito il parere delle organizzazioni professionali e cooperative dei produttori agricoli e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, a carattere regionale, la utilizzazione dei mezzi finanziari ad esse assegnati a norma del precedente articolo, destinandoli con criteri di priorità per il potenziamento economico-sociale delle imprese coltivatrici singole o associate e la integrazione dei loro redditi in rapporto alla esecuzione dei programmi di trasformazione fondiaria ed agraria, nonché per la diffusione delle forme associative e cooperative per la conduzione dei terreni, per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel quadro dei piani zonali e regionali di sviluppo.

ART. 4.

I contributi in favore dei coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono in proprietà, in affitto, in enfiteusi o a qualunque altro titolo, fondi rustici, e in favore delle cooperative di conduzione, che eseguono opere di miglioramento fondiario e agrario e di innovazione dell'ordinamento produttivo, sono determinati sulla base di una percentuale delle spese da sostenere, ivi compreso il valore del lavoro svolto dalla famiglia coltivatrice, aumentate

del valore della eventuale mancata percezione o perdita dei frutti conseguente alla esecuzione delle opere medesime per tutto il periodo necessario alla loro esecuzione e fino a che dette opere non diano un effetto economico adeguato.

ART. 5.

Ai fini della presente legge, non si applica il disposto del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

ART. 6.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1972 al 1976, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

ART. 7.

I mutui di cui al precedente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il servizio dei mutui di cui all'articolo 6 della presente legge sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, sarà attribuito ai fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.